

Regolamento in materia di *visiting professor* e *visiting researcher*

Art. 1

Principi e finalità

1. Con il presente regolamento l'Ateneo disciplina le modalità di individuazione e di svolgimento delle attività del *visiting professor* e del *visiting researcher*, funzionali allo sviluppo dell'Ateneo in ambito internazionale.
2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente regolamento, al *visiting* viene attribuito, durante la sua permanenza, apposito *status*, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per *visiting professor*, uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di laurea o di un corso di dottorato di ricerca attivo presso l'Ateneo;
 - b) per *visiting researcher*, uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca in collaborazione con docenti dell'Ateneo.

Art. 3

Durata delle visite e sedi

1. Il periodo di permanenza del *visiting professor/researcher* deve essere pari ad almeno 30 giorni continuativi.
2. La visita ha luogo presso il Dipartimento ospitante, che assume la responsabilità contabile e amministrativa della gestione della stessa e assicura l'espletamento delle procedure di accoglienza.
3. Al fine di agevolare l'accoglienza del *visiting*, il Dipartimento ospitante individua, tra i professori e ricercatori ad esso afferenti, un tutor che assista l'ospite e segua lo svolgimento delle attività.

4. Il Dipartimento ospitante, ai fini della copertura assicurativa del *visiting professor/researcher*, comunica la data di arrivo del *visiting*, entro i cinque giorni precedenti, all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale.

Art. 4

Modalità di selezione e conferimento dello *status*

1. Il *visiting professor/researcher* può svolgere attività didattica o di ricerca presso l'Ateneo a seguito di proposta avanzata dal Dipartimento interessato al Senato Accademico. La richiesta deve essere corredata della documentazione che attesti l'elevato profilo scientifico del candidato, nonché le modalità di copertura del finanziamento di cui all'articolo 6.
2. Le proposte di cui al comma 1 devono essere trasmesse al Senato Accademico ogni anno entro il 31 ottobre, se riguardano il primo semestre dell'anno accademico successivo, ed entro il 31 maggio, se riguardano il secondo semestre dell'anno accademico successivo.
3. Il Senato Accademico delibera sulle proposte di cui al comma 2, rispettivamente, entro i mesi di dicembre e luglio dell'anno accademico precedente, previa delibera favorevole del Consiglio di amministrazione qualora il Dipartimento proponente chieda all'Ateneo un cofinanziamento.
4. Per soddisfare le richieste di cofinanziamento di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione approva entro il mese di ottobre di ogni anno un congruo stanziamento per l'anno accademico successivo.
5. Qualora le richieste di cofinanziamento di cui al comma precedente superino lo stanziamento messo a disposizione dall'Ateneo, il Senato Accademico seleziona, direttamente o per il tramite di apposita commissione da esso istituita e composta da un professore per ciascun Dipartimento interessato, le proposte ritenute più meritevoli in base al *curriculum* del candidato e alle prospettive di sviluppo delle connesse attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, con priorità per le proposte avanzate per la realizzazione di corsi di studio internazionali.
6. Nel caso in cui la richiesta di cofinanziamento non possa essere soddisfatta, resta ferma la possibilità per il Dipartimento proponente di provvedere autonomamente al finanziamento di cui all'articolo 6, eventualmente rimodulato.
7. Dopo l'approvazione delle proposte da parte del Senato Accademico, il Rettore con decreto rettorale conferisce il titolo di *visiting professor/researcher* e dispone in merito al trasferimento dell'eventuale cofinanziamento dell'Ateneo al Dipartimento proponente.

8. Sulla base del decreto rettorale di cui al comma precedente, il Dipartimento invia una lettera di invito al *visiting professor/researcher*, che questi deve sottoscrivere per accettazione e restituire al Dipartimento entro 30 giorni, pena la perdita del cofinanziamento. La lettera di invito deve precisare le modalità di erogazione degli importi previsti.

Art. 5

Diritti e doveri del *visiting professor/researcher*

1. Il *visiting professor/researcher* è tenuto a svolgere le relative attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e deve attenersi alle prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle disposizioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
2. Entro 10 giorni dal termine del periodo di *visiting*, l'interessato dovrà inviare al Direttore del Dipartimento ospitante una relazione scientifica sull'attività didattica e/o di ricerca svolta.
3. Per l'intero periodo di permanenza, la struttura ospitante dovrà assicurare al *visiting*:
 - a) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici del Dipartimento e dell'Ateneo;
 - b) adeguati spazi di studio;
 - c) le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività programmate, incluso l'utilizzo delle risorse informatiche, delle biblioteche e dei laboratori di Ateneo.

Art. 6

Finanziamento

1. La qualifica di *visiting professor/researcher* non conferisce il diritto a ricevere dalla struttura ospitante un compenso per le attività concordate.
2. Salvo diverso accordo tra il *visiting professor/researcher* e il Dipartimento ospitante, al *visiting* è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il periodo di permanenza previsto nel decreto rettorale di cui all'articolo 4, comma 7.
3. Il rimborso delle spese potrà essere quantificato come segue:
 - a) come rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sulle missioni;
 - b) come compenso a titolo di rimborso spese forfettario, comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente, pari a 150 €/giorno per il *visiting professor* e a 90 €/giorno per il *visiting researcher*, soggetto alla tassazione vigente, senza necessità di presentazione di documentazione di spesa.



Regolamento in materia di visiting professor e visiting researcher
(emanato con D.R. n. 614/20 del 20.10.2020)

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi della Tuscia entro il primo giorno successivo dalla data di emanazione.
2. In via transitoria, i dipartimenti interessati possono avanzare le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e il Senato Accademico deve pronunciarsi su tali proposte entro i 30 giorni successivi.